



Municipio della Città di Francavilla al Mare

Medaglia d'oro al Valore Civile

Provincia di Chieti - Abruzzo

ALLEGATO "A"

*Ripartizione Servizi al Cittadino
Sezione 1^a – Ufficio Politica della Casa*

AVVISO PUBBLICO

BANDO GENERALE DI CONCORSO ANNO 2022 PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

IL DIRIGENTE SETTORE I

Vista la Legge regionale n.96/96 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D. Lgs 267/00 e s.m.i.;

RENDE NOTO

E' indetto un concorso pubblico per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, che, nel periodo di efficacia della graduatoria definitiva, si renderanno disponibili nel Comune di Francavilla al Mare .

ART 1. REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

I requisiti per la partecipazione al concorso, a norma dell'art. 2 della L.R. 25.10.1996 n. 96 e successive modificazioni ed integrazioni, sono i seguenti:

a) **il possesso della cittadinanza italiana** ovvero per i cittadini stranieri o di uno degli Stati aderenti alla Comunità Europea, regolare residenza da almeno **cinque anni consecutivi nel territorio nazionale**, nel rispetto della normativa statale in materia di immigrazione;

b) **la residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale da almeno cinque anni nel Comune di Francavilla al Mare**, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti industriali, compresi nel territorio comunale, oppure di lavoratori emigrati all'estero per i quali è ammessa la partecipazione; per attività lavorativa principale si intende quella dalla quale si ricava il maggior cospite di reddito;

b-bis) di non aver riportato, negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, condanna per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena detentiva non inferiore al massimo edittale a due anni;

b-ter) di non aver riportato, negli ultimi cinque anni dalla data di pubblicazione del bando, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, condanna per i reati di vilipendio di cui agli articoli 290, 291, e 292 del codice penale, nonché per i reati di gioco d'azzardo, detenzione e/o porto abusivo di armi;

c) **non titolarità di diritti di proprietà**, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito del territorio comunale.

E' adeguato l'alloggio che si trovi almeno nelle condizioni di manutenzione indicate nella lett. b) dell'art.23 della L.392/78 e la cui superficie utile, determinata ai sensi della Legge n. 392 del 1978, art. 13, sia non inferiore ai 45 mq. per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone; non inferiore a 60 mq. per 3-4 persone; non inferiore ai 75 mq per 5 persone; non inferiore a 95 mq. per 6 persone ed oltre. Nel caso di proprietà di più alloggi o porzioni di alloggi si considera adeguato ai bisogni del nucleo familiare la superficie abitativa complessiva degli alloggi stessi che superi di un terzo gli standard abitativi determinati con le modalità di cui al presente punto c);

d) **non titolarità di diritti**, di cui al precedente punto c), su uno o più alloggi, ubicati all'interno del territorio nazionale o all'estero salvo che si tratti di un alloggio inagibile sottoposto a procedura di pignoramento. Il valore complessivo, determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978 n.392, deve essere almeno pari al valore locativo di alloggio adeguato con condizione abitative medie nell'ambito del territorio di Francavilla al Mare;

Il valore locativo medio è determinato sulla base delle modalità stabilite dalla citata legge 392 del 1978, e con i seguenti parametri:

1) Superficie corrispondente allo standard abitativo regionale.

Superficie convenzionale complessiva :

(superficie utile + 20% per aree accessorie e di servizio)

45 mq +mq 9 = mq 54 per 1-2 persone

60 mq +mq 12 = mq 72 per 3-4 persone

75 mq +mq 15 = mq 90 per 5 persone

95 mq +mq 19 = mq 114 per 6 e oltre.

2) Tipologia corrispondente alla categoria catastale A/3: parametro 1,05.

3) Classe demografica del Comune di destinazione della domanda di assegnazione del concorrente.

4) Coefficiente del livello di piano di ammortamento al parametro 1,00.

5) Coefficiente di zona edificata/periferica corrispondente a 1,00 per tutti i Comuni.

6) Coefficiente di vetustà pari a 20 anni da accertarsi con riferimento all'anno di presentazione della domanda da parte del richiedente.

7) Coefficiente di conservazione e manutenzione corrispondente al parametro 1,00.

e) **assenza di precedenti assegnazioni** in proprietà immediata o futura di alloggio edilizio con contributi pubblici, o assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o crollato senza dar luogo al risarcimento del danno. Si considera assegnato in proprietà l'alloggio concesso in locazione con patto di futura vendita.

f) condizione economica del nucleo familiare misurata in base all' indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 e riferiti a tutti i componenti del nucleo familiare

interessato. **Ai fini dell'accesso all'edilizia residenziale pubblica, il valore dell'ISEE deve risultare non superiore all'importo annuo di € 15.853,63**

g) non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla Legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;

g-bis) - OMISSIS-

g-ter) la domanda è ammissibile nel caso di intervento integrale risarcimento dei danni ed estinzione di ogni debito derivanti dai reati di cui alla lettera b-bis) nonché per il reato di invasione di terreni ed edifici di cui all'articolo 633 del Codice penale;

g-quater) assenza di dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di alloggi di servizi abitativi pubblici per morosità colpevole, in relazione al pagamento del canone di locazione ovvero al rimborso spese, ad eccezione dei casi di cui al terzo comma dell'articolo 30 della L.R.96/1996. Trascorsi cinque anni dalla dichiarazione di decadenza, la domanda è ammissibile a condizione che il debito sia stato estinto.

2) Per nucleo familiare si intende la famiglia composta: dai coniugi e dai figli legittimi, naturali riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno, altresì, parte del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purchè la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno 2 anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di Legge.

3) Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche le persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale.

4) Tale forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e formativa del nucleo familiare, essere instaurata da almeno 2 anni dalla data del bando di concorso ed essere comprovata esclusivamente con certificazioni anagrafiche ed idonea documentazione occorrente per l'attestazione della convivenza.

4-bis) Ai fini del possesso dei requisiti di cui alle lettere c) e d) del primo comma, non si considera il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento relativo alla casa coniugale che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, risulti assegnata al coniuge separato o all'ex coniuge e non sia nella disponibilità del soggetto richiedente. Tale disposizione si applica purchè alla data della domanda sia trascorso almeno un anno dall'adozione del provvedimento dell'autorità giudiziaria della casa coniugale.

5) I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente, e limitatamente alle precedenti lett. b-bis), c), d), e), g), g-ter) e g-quater) del primo comma da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando nonché al momento dell'assegnazione e debbono permanere in sostanza di rapporto.

6) il requisito di cui alla lettera f, deve permanere alla data di assegnazione con riferimento al limite vigente

7) il requisito di cui alle lettere b-bis) e b-ter) non si applica in caso di avvenuta riabilitazione.

ART 2. NUCLEO FAMILIARE

La valutazione del nucleo familiare, verrà altresì effettuata ai sensi della l. r. 31/2001 di seguito riportata:

“Ai fini della determinazione del punteggio relativo al nucleo familiare, si tiene conto anche dei figli concepiti entro la data di scadenza del bando di concorso.

Il concepito, previa autocertificazione o presentazione di certificato medico che attesti la posizione di fatto, viene conteggiato a tutti gli effetti nella formazione delle graduatorie di assegnazione degli alloggi.

Il verificarsi dell'evento della nascita, da comunicarsi entro 30 (trenta) giorni dal parto, conferma la posizione nella graduatoria ai fini dell'assegnazione degli alloggi.

Qualora, invece, per qualsiasi causa, non si verifichi l'evento di nascita, si procede alla revisione del punteggio relativo al nucleo familiare effettivo.

Si tiene altresì conto che prima dell'approvazione della graduatoria definitiva possono verificarsi variazioni numeriche (le variazioni numeriche possono essere determinate, oltre che da bambini nati nel frattempo, anche da adozioni o da morte dei membri del nucleo familiare) del nucleo familiare che vanno, comunque, ad incidere sul punteggio finale”.

ART. 3 PUNTEGGI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE

La graduatoria di selezione è formata sulla base dei seguenti criteri di priorità:

condizioni soggettive:

A- 1) reddito pro – capite del nucleo familiare determinato con le modalità di cui all'art. 2 lettera f), della Legge regionale 96/96 e successive modifiche ed integrazioni:

-pari al corrispondente valore di pensione minima INPS annui per persona: **PUNTI 2**

-superiore al corrispondente valore di pensione minima INPS annui per persona: **PUNTI 1**

Tale classe di reddito viene automaticamente aggiornata in relazione alle modificazioni del limite di assegnazione.

A- 2) richiedenti con il nucleo familiare composto da:

- **n. 3 unità: PUNTI 1**
- **n. 4 unità: PUNTI 2**
- **n. 5 unità: PUNTI 3**
- **oltre 6 unità: PUNTI 4.**

ai fini della determinazione del punteggio relativo al nucleo familiare, si tiene conto anche dei figli concepiti entro la data di scadenza del bando di concorso.

a – 3.1) – richiedenti che abbiano superato **70°** anno di età alla data di presentazione della domanda **PUNTI: 2**

a – 3.2) - richiedenti che abbiano superato **70°** anno di età alla data di presentazione della domanda a condizione che vivano soli o in coppia: **PUNTI: 3**

a – 4) famiglie con anzianità di formazione non superiore a 2 anni alla data della domanda e famiglie la cui costituzione è prevista entro un anno: **PUNTI: 1**

Il punteggio è attribuibile, a condizione che, nessuno dei componenti la coppia abbia superato il 35° anno di età; soltanto quando la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario, o comunque dimostri di non disporre alcuna sistemazione abitativa adeguata.

a –5) presenza di portatori di handicap gravi nel nucleo familiare, da certificare ai sensi della Legge 104/92 (Art.3 Comma 3) **PUNTI: 2**

a – 6) emigrati rientrati da non oltre un anno alla data di pubblicazione del bando o che rientrino entro un anno alla data stessa, profughi: **PUNTI 1**

I PUNTEGGI a-3) ed a-4) NON SONO CUMULABILI CON IL PUNTEGGIO PREVISTO AL PUNTO A-6).

NON POSSONO IN OGNI CASO ESSERE ATTRIBUITI PIU' DI 5 PUNTI PER IL COMPLESSO DELLE CONDIZIONI SOGGETTIVE.

B) condizioni oggettive

b – 1) situazioni di grave disagio abitativo accertata da parte dell'Autorità competente esistente da almeno 2 anni alla data del bando dovuta a:

b – 1.1) abitazione in baracche, soffitte, bassi e simili, centri di raccolta, dormitori pubblici o comunque in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica o in altri locali impropriamente adibiti all'abitazione e privi di servizi propri regolamentari: **PUNTI: 2** (per l'attribuzione del punteggio, dovranno essere allegati alla domanda, certificati rilasciati dalla ASL di Francavilla al Mare e dal Tecnico comunale, ciascuno per quanto di propria competenza, indicante la descrizione particolareggiata e le condizioni dell'immobile occupato dal richiedente).

b –1.2) coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto di almeno 2 unità con utilizzazione degli stessi servizi: **PUNTI: 2**

b –2) situazione di disagio abitativo, da almeno un anno :

b –2.1) abitazione in alloggio sovraffollato: da 2 a 3 persone a vano utile: **PUNTI 1**

oltre 3 persone a vano utile: **PUNTI 2**

b – 3) abitazione, da almeno un anno, in alloggio antigienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o che presenti umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o igroscopicità ineliminabili con normali interventi manutentivi, da certificarsi dall'Autorità competente: **PUNTI 2** (il concorrente dovrà allegare certificati rilasciati dalla ASL di Francavilla al Mare e dal Tecnico comunale, ciascuno per quanto di propria competenza, nei quali siano descritte in modo dettagliato, le condizioni dell'immobile occupato dal richiedente).

b – 4) richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero nonché di provvedimento di collocazione a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio: **PUNTI: 4** (allegare copia del provvedimento).

NON POSSONO IN OGNI CASO ESSERE ATTRIBUITI PIÙ' DI 9 PUNTI PER IL COMPLESSO DELLE CONDIZIONI OGGETTIVE.

LE CONDIZIONI PREVISTE NELLA CATEGORIA b – 1) NON SONO CUMULABILI FRA LORO E CON QUELLE PREVISTE NELLE CATEGORIE b – 2 e b – 3);

LE CONDIZIONI PREVISTE NELLA CATEGORIA b – 2) SONO CUMULABILI CON QUELLE DELLA CATEGORIA b – 3);

LA CONDIZIONE b – 4) NON E' CUMULABILE CON LE ALTRE CONDIZIONI OGGETTIVE.

ART 4. AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI

I requisiti e le condizioni per la partecipazione sono attestabili mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, ad eccezione della condizione soggettiva A-5 e delle condizioni oggettive B-1, B-2, B-3.

Per quanto riguarda il possesso dei suddetti requisiti di cui alle lettere b-bis) e g-bis) dell'art.2 della L.R. 96/96, il comune procederà all'acquisizione dei Carichi pendenti presso il Casellario giudiziale della Procura Penale del Tribunale di Chieti per tutti i partecipanti al bando e i componenti dei relativi nuclei familiari.

ART. 5 FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA – RICORSI IN OPPOSIZIONE

Il settore competente procede all'istruttoria delle domande verificando la completezza e la regolarità della compilazione del modulo di domanda e l'esistenza della documentazione richiesta, attribuendo in via provvisoria dei punteggi. Le domande con i relativi punteggi nei 60 giorni successivi alla scadenza del bando sono trasmessi alla Commissione, di cui all'Art. 7 della L.R. 96/96, che formerà la graduatoria provvisoria nei successivi 60 giorni da pubblicarsi sull'Albo Pretorio online sul sito del Comune di Francavilla al Mare per 15 giorni conseguivi. Ai lavoratori migrati all'estero, viene data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria e della posizione conseguita a mezzo raccomandata.

Entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, e per i lavoratori residenti all'estero, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione. Gli interessati possono presentare opposizione in carta semplice, alla Commissione che provvede, sulla base di documenti già acquisiti o allegati, al ricorso, entro 30 giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle opposizioni.

Esaurito l'esame delle opposizioni, la Commissione formula la graduatoria definitiva, previa effettuazione dei sorteggi, in forma pubblica da parte del Presidente della Commissione stessa, tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio.

All'inizio di ciascuna classe di punteggio vengono sorteggiati in via prioritaria e collocati nelle prime posizioni i richiedenti ai quali è stata riconosciuta una delle due condizioni previste dal punto B-1 o la condizione di cui al punto B-4.

I nuclei familiari con presenza di portatori di handicap in situazione di gravità ai sensi della Legge 104/1992 (art.3 comma.3) oltre ad essere inseriti nella graduatoria generale permanente, vengono collocati d'ufficio nella graduatoria speciale con il massimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale.

Per gli stessi nuclei è prevista la destinazione prioritaria di alloggi collocati al primo piano inseriti in edifici realizzati con abbattimento delle barriere architettoniche secondo quanto disposto dall'art. 17 del D.P.R. 27 aprile 1978 n. 384.

La graduatoria è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e costituisce provvedimento definitivo.

ART. 6 VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA

La graduatoria definitiva conserva la sua efficacia per anni due e, comunque sino alla formazione di una nuova graduatoria conseguente ad aggiornamento o a nuovo bando di concorso, è valida per l'assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, così come definiti dall'art.3 della Legge Regionale 25.10.1996, n.96.

I concorrenti collocati in graduatoria, a pena di cancellazione della stessa, sono tenuti, ai sensi dell'art.11 della L.R. 96/96, a confermare ogni 4 anni la domanda di assegnazione, dichiarando la permanenza dei requisiti e delle condizioni. Il suddetto periodo decorre dall'ultimo giorno utile stabilito nel bando, per la presentazione delle domande da parte delle generalità dei concorrenti.

L'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto in base alla graduatoria, è effettuata con le modalità previste degli artt.12,13,14 e seguenti L.R.96/96.

ART. 7 MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione al presente concorso deve essere compilata unicamente su moduli predisposti dal Comune di Francavilla al Mare e in distribuzione presso Ufficio Servizi Sociali e Politiche della casa del Comune stesso, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico (Lunedì dalle 11:00 alle 13:00, Martedì dalle 15:00 alle 16:30, Giovedì dalle 11:00 alle 13:00).

Il Bando di Concorso e lo schema di domanda sono, altresì, scaricabili dal sito del Comune di Francavilla al Mare all'indirizzo: www.comune.francavilla.ch.it.

Presso l'Ufficio Servizi Sociali e Politiche della Casa **Referente : sig.ra Liberata la Selva – recapito telefono 085/4920236**, oppure all'indirizzo di posta elettronica: liberata.laselva@comune.francavilla.ch.it, il concorrente può rivolgersi, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico, per tutte le informazioni utili per la compilazione della domanda.

I predetti servizi non si presteranno alla materiale compilazione delle domande, la cui regolarità e correttezza, quindi, resta a carico del richiedente.

Le domande, debitamente sottoscritte, devono essere presentate direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Francavilla al Mare o spedite tramite raccomandata postale A.R. all'indirizzo: **Comune di Francavilla al Mare Ufficio Protocollo Corso Roma 7 - 66023 Francavilla al Mare**. Per quelle spedite a mezzo raccomandata farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante, nonché alla PEC: protocollo@pec.comune.francavilla.ch.it.

Per la presentazione delle domande il termine perentorio, pena esclusione: per i cittadini residenti nel Comune di Francavilla al Mare o per coloro che svolgono una attività lavorativa esclusiva o principale nello stesso Comune è fissata entro il **28.01.2023**;

per i lavoratori emigrati all'estero detto termine è prorogato di **60** giorni ed è fissata entro il **28.03.2023**;

per i residenti nei Paesi extra europei detto termine è prorogato di **90** giorni ed è fissata entro il **28.04.2023**;

La mancata apposizione della firma e/o la mancata allegazione del documento d'identità del richiedente costituiscono causa di non ammissione della domanda. **Analogamente, non saranno ammesse le domande presentate o spedite oltre il termine di scadenza del presente bando generale come stabilito di seguito.**

ART. 8 DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Alla domanda devono essere allegati, ai fini dell'ammissione:

- documenti d'identità in corso di validità del richiedente;
- modello ISEE in corso di validità;
- permesso o carta di soggiorno (per concorrenti extracomunitari).
- Stato di famiglia e Certificato di residenza alla data del Bando;
- reddito imponibile complessivo del nucleo familiare risultante dalla documentazione fiscale relativa all'anno 2022 (per i redditi anno 2021). Tali dichiarazioni dovranno essere accompagnate per lavoratori dipendenti dal Mod. CUD anno 2022 rilasciati dai rispettivi datori di lavoro, Mod. 730/2022, per i pensionati dai certificati di pensione e per i lavoratori autonomi Mod. UNICO/2022. Per tutti i membri del nucleo familiare non occupati, idonea certificazione attestante lo stato di disoccupazione;

E, ai fini dell'attribuzione dei punteggi preferenziali:

- certificato attestante il riconoscimento della condizione di handicap grave (Art. 3 Comma 3);
- copia provvedimento esecutivo rilascio alloggio, con motivazione;

- certificato dell'Azienda ASL, con data non anteriore a quella di pubblicazione del bando, indicante la descrizione particolareggiata e le condizioni dell'immobile occupato dal richiedente (condizione oggettiva B -1, B-2, B-3);

I documenti saranno prodotti in carta libera.

ART. 9 CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione degli alloggi è determinato sulla base di quanto disposto dal Titolo 3° della L.R. 96/96 e tiene conto dei criteri oggettivi degli alloggi e del reddito complessivo del nucleo familiare degli assegnatari. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla legge regionale 25.10.1996 n. 96 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 10 CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi dell'art.71 del D.P.R. 445/2000, spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art.75 D.P.R. 445/2000) e sarà denunciato alle autorità competenti.

ART. 11 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati di cui all'art. 27 del Reg. UE 697/2016 rientra nelle finalità istituzionali direttamente perseguite dagli EE.LL. Ed è autorizzato ai sensi della vigente normativa di riferimento.

ART. 12 – NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla Legge regionale 25 ottobre 1996 n.96 e successive modificazioni e integrazioni.

Informazioni relative alla raccolta, dei dati personali (Legge n. 675/1996 e successive modifiche e integrazioni).

Finalità della raccolta: la raccolta dei dati personali persegue finalità istituzionali e riguarda adempimenti di Legge o di Regolamento. Tale raccolta è finalizzata alla formazione della graduatoria del Bando di Concorso per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Modalità di trattamento: il trattamento dei dati avviene tramite inserimento in banche dati automatizzate e/o l'aggiornamento di archivi cartacei. Le informazioni in tal modo raccolte possono essere aggregate, incrociate ed utilizzate cumulativamente.

Obbligo di comunicazione: la comunicazione dei dati è necessaria ai fini della formazione della graduatoria del caso.

Comunicazione e diffusione: la comunicazione e la diffusione dei dati avverrà sulla base di norme di Legge o di Regolamento e/o, comunque, per l'esercizio di attività istituzionali.

Titolare dei dati: titolare dei dati è il Comune di Francavilla al Mare.

Diritti dell'interessato: l'interessato ha il diritto di conoscere, cancellare, rettificare, integrare, opporsi al trattamento dei dati personali, nonché esercitare gli altri diritti riconosciuti dall'art. 13 della Legge n. 675/1996 e successive modifiche ed integrazioni.

Francavilla al Mare, lì 28.11.2022

Il Dirigente Settore

Stefano Di Pangrazio

Dott.